



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30439** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 28.3.2023 e proposto da:

R.G.A. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in

Milano, Via Donatello, n. 21, presso l'avv. Roberta Palotti

(p.e.c. roberta.palotti@milano.pecavvocati.it) per delega

allegata al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciriaco De Mita n.21, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1,

rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio

in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente

dell'I.N.P.S. con atto del notaio Roberto Fantini in data 23

gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata alla memoria di

	costituzione	
	per	
	Pensione anticipata – Lavoratori precoci	
	Visto l’atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell’udienza pubblica del 27.2.2024 con l’assistenza del	
	Segretario Elena Esposito l’avv. Maddalena Russo per delega	
	dell’avv. Roberta Palotti per il ricorrente e l’avv. Simone	
	Schettino per delega dell’avv. Giulio Peco per l’INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	In data 30.7.2021 il ricorrente presentava all’INPS domanda	
	per il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione	
	anticipata per lavoratori precoci e la concessione del	
	trattamento pensionistico. In data 20.4.2022 l’Istituto	
	rilasciava al ricorrente la certificazione del riconoscimento	
	delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per	
	lavoratori precoci a decorrere dal 07.09.2021. Nonostante i	
	solleciti e la proposizione del ricorso amministrativo, rigettato	
	in “ <i>carezza di un vero e proprio provvedimento amministrativo</i> ”,	
	il sig. R. ha presentato il ricorso in oggetto chiedendo, previo	
	accertamento del diritto al trattamento pensionistico	
	anticipato-lavoratori precoci ai sensi della l. 232/2016 a	
	decorrere dal 07.09.2021, la condanna dell’INPS al pagamento	
	della prestazione pensionistica come da domanda	
	2	

amministrativa ivi compresi quindi i ratei di pensione anticipata – lavoratori precoci a decorrere dal 07.09.2021 e/o dalla diversa individuanda data oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 15.9.2023. L'Istituto ha eccepito di non poter provvedere alla liquidazione del trattamento in quanto il datore di lavoro non ha trasmesso i dati retributivi occorrenti. Ha chiesto, quindi, la concessione di un rinvio per consentire l'acquisizione dei dati suddetti.

All'udienza del 26.9.2023 su istanza concorde delle parti il
giudizio è stato rinviato all'udienza odierna in attesa della
trasmissione dei dati.

All'udienza odierna le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere. L'avv. Maddalena Russo ha chiesto la liquidazione delle spese di giudizio, mentre l'avv. Simone Schettino ha chiesto la compensazione delle stesse in quanto l'INPS non ha responsabilità nella vicenda, non avendo il datore di lavoro inoltrato i dati occorrenti.

Considerato in

DIRITTO

In data 23.2.202 l'INPS ha depositato una nota con allegata la
riliquidazione della pensione, come richiesto, sulla base dei
nuovi dati acquisiti. Ha anche precisato di avere inviato il

	prospetto della liquidazione al legale del ricorrente che non	
	avrebbe avuto nulla da eccepire e si sarebbe dichiarato	
	d'accordo sulla richiesta di cessata materia del contendere,	
	come confermato in udienza.	
	Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare la cessata	
	materia del contendere.	
	Si dispone la compensazione delle spese vista la collaborazione	
	prestata dall'Istituto previdenziale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da R.G.A. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2024.	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 28/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott. Federica Dainotti	
	f.to digitalmente	
	4	

